



ONDAMICA

natanti



Condizioni di Assicurazione

Nota Informativa	3
Definizioni	5
Condizioni Generali di Assicurazione	7
Art. 1 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia	7
Art. 2 Limiti della navigazione	7
Art. 3 Dichiarazioni e comunicazioni del Contraente	7
3.1 Aggravamento del rischio e variazioni della residenza	7
Art. 4 Rinnovo del contratto e disciplina del recesso	8
Art. 5 Cessazione del rischio	8
Art. 6 Sospensione del contratto	9
Art. 7 Oneri a carico del Contraente	9
Art. 8 Altre assicurazioni	9
Art. 9 Rinvio alle norme di legge	9
Norme relative alla Responsabilità Civile	10
Art. 10 Oggetto dell'assicurazione	10
Art. 11 Esclusioni e rivalsa	10
Art. 12 Modalità per la denuncia di sinistro	11
Art. 13 Gestione delle vertenze	11
Art. 14 Attestazione dello stato di rischio	11
Condizioni Aggiuntive	13
- Natanti adibiti a Scuola Guida	13
- Danni a cose od animali di terzi	13
- Danni a cose di terzi trasportati	13
- Attività idrosportiva - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano	13
- Estensione limiti di navigazione	13
- Rinuncia all'azione di rivalsa	13
- Deroga tacito rinnovo	14
Forma Tariffaria	15
Condizioni di Assicurazione che regolano le garanzie diverse dalla Responsabilità Civile	16
Art. 15 Incendio	16
Art. 16 Furto e rapina	16
Art. 17 Ricorso terzi e rimessaggio	16
Art. 18 Esclusioni	16
Art. 19 Denuncia di sinistro e obblighi relativi	17
Art. 20 Riparazioni - Sostituzioni in natura delle cose rubate o danneggiate	18
Art. 21 Modalità di pagamento dell'indennizzo	18
21.1 Valore assicurato e limiti di indennizzo	18
21.2 Regola proporzionale	19
21.3 Scoperto e franchigia	19
21.4 Liquidazioni dei danni - Nomina dei periti	19

21.5 Diritto di surrogazione	19
21.6 Somme assicurate al netto di IVA	19
Norme finali	20
Art. 22 Polizze Vincolate	20

NOTA INFORMATIVA

Groupama Assicurazioni S.p.A. (l'Impresa), in vista della conclusione di un contratto assicurativo, fornisce preventivamente all'interessato le seguenti informazioni:

1) Informazioni relative all'Impresa

Denominazione sociale: Groupama Assicurazioni S.p.A..

Sede legale: Italia.

Indirizzo: Via Massimi, 158 - 00136 Roma.

Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni: Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma: 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

2) Informazioni Relative al Contratto

Legislazione applicabile: la legge italiana.

Reclami: eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. Servizio Reclami, via Massimi 158, fax 06 80210979, e-mail reclami@groupama.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Termini di prescrizione dei diritti contrattuali (art. 2952 del Codice Civile): il diritto dell'Impresa alla riscossione delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze; gli altri diritti derivanti dal contratto assicurativo si prescrivono in due anni. Relativamente alle garanzie di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento del danno all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

3) Informazioni aggiuntive relative al contratto di assicurazione obbligatoria Responsabilità Civile

(Le presenti informazioni hanno lo scopo di richiamare l'attenzione su taluni aspetti fondamentali della garanzia e non hanno natura di pattuizioni contrattuali; per le condizioni di contratto, si rinvia al testo delle Condizioni Generali di Assicurazione richiamate in polizza).

- **Soggetti esclusi dalla garanzia:** la garanzia non comprende i danni di qualsiasi natura subiti dal Conducente del natante assicurato; inoltre non sono garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
 - il proprietario del natante, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio ed il locatario nel caso di natante concesso in leasing;
 - con riferimento al Conducente del natante ed alle persone del precedente alinea: il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, gli ascendenti ed i discendenti legittimi-naturali o adottivi, gli affiliati o parenti fino al terzo grado (limitatamente ai conviventi a carico);
 - ove l'Assicurato sia una società: i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovino con questi in uno dei rapporti sopra descritti.

- **Durata del contratto:** salvo specifica pattuizione il contratto si rinnova tacitamente; in caso di disdetta regolarmente inviata ai sensi delle Condizioni Generali di Assicurazione o di legge, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni di cui all'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.
Nel caso in cui venga pattuita la forma contrattuale senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza senza applicazione del periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del Codice Civile.
- **Clausole di inoperatività delle garanzie assicurative e di rivalsa nei confronti dell'Assicurato:** se non diversamente pattuito, i casi in cui la garanzia assicurativa non è operante e l'Impresa ha diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato per le somme che abbia dovuto pagare a terzi, a causa dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla legge, sono riportati nelle Condizioni Generali di Assicurazione.
In particolare, desideriamo richiamare l'attenzione sulle seguenti clausole di esclusione e rivalsa, presenti in alcuni contratti:
 - *Conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti;*
 - *trasporto non effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni del Certificato o della licenza di navigazione;*
 - *natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo 18/07/2005 n. 171.*
- **Attestazione dello stato del rischio:** il contraente, nei termini di legge, ha diritto di ricevere l'attestazione dello stato di rischio indipendentemente dalla prosecuzione del rapporto assicurativo presso lo stesso assicuratore. Inoltre, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al contraente entro 15 giorni dalla richiesta.
Qualora il contraente sia persona diversa dal proprietario, questo ultimo ha diritto al rilascio di un duplicato senza applicazione di costi; analogo diritto è riconosciuto all'usufruttuario, all'acquirente con patto di riservato dominio, al locatario in caso di locazione finanziaria o all'utilizzatore del natante in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine (non inferiore a 12 mesi).

4) Comportamento da tenere in caso di sinistro

In caso di sinistro, ne deve essere dato prontamente avviso all'Impresa mediante denuncia da compilarsi utilizzando l'apposito modulo fornito da essa, nel quale vanno indicati tutti gli elementi conoscitivi utili, con particolare riguardo a: data, ora e luogo di avvenimento del sinistro, modalità di accadimento dello stesso, targhe dei natanti coinvolti e dati anagrafici dei rispettivi conducenti, estremi delle coperture assicurative dei natanti stessi.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

DEFINIZIONI

Assicurato

- nella garanzia Responsabilità Civile prestata ai sensi della "Legge": la persona fisica o giuridica la cui responsabilità è coperta con il contratto;
- nelle altre garanzie: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Franchigia

Parte del danno indennizzabile che, preventivamente concordata in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Furto

Reato previsto dall'art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Guasto

Danno subito dal natante per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Incendio

Combustione con sviluppo di fiamma.

Indennizzo

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. all'Assicurato in caso di sinistro coperto da garanzie diverse dalla Responsabilità Civile Auto.

Legge

Il Codice delle Assicurazioni Private, Decreto Legislativo 7 Settembre 2005 n. 209 e relativi Regolamenti di attuazione.

Natante

Sono soggetti all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 123 della legge:

- tutte le unità da diporto dotate di motore;
- i motori marini amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati risultando in tal caso assicurato il natante sul quale è di volta in volta collocato il motore;
- i natanti di stazza lorda non superiore a 25 tonnellate che siano muniti di motore inamovibile di potenza superiore a 3 cavalli fiscali e adibiti ad uso privato, diverso dal diporto, o al servizio pubblico di trasporto persone.

Parti

Soggetti destinatari della disciplina contrattuale - Contraente e Groupama Assicurazioni S.p.A..

Polizza

Il documento che prova l'assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente a Groupama Assicurazioni S.p.A..

Rapina

Reato previsto dall'Art.628 Codice Penale perpetrato da chiunque mediante violenza o minaccia si impossessi della cosa altrui sottraendola a colui che la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Risarcimento

La somma dovuta da Groupama Assicurazioni S.p.A. al terzo danneggiato in caso di sinistro di Responsabilità Civile.

Rischio

La probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa

Il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. di recuperare nei confronti dell'Assicurato, nei casi previsti dalla legge e dal contratto, le somme che abbia dovuto pagare a terzi.

Scadenza annuale

La scadenza della rata di premio che corrisponde, come giorno e mese (non necessariamente come anno), alla data di termine del contratto.

Scoperto

Percentuale dell'importo indennizzabile che, preventivamente concordato in polizza o nelle condizioni di assicurazione, rimane a carico dell'Assicurato.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SSN

Contributo al Servizio Sanitario Nazionale ai sensi della Legge

PREMESSA

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le garanzie crocesegnate sul modulo di polizza;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole garanzie, sul modulo di polizza, fatti salvi i limiti di risarcimento, la franchigia o scoperti eventualmente previsti sul modulo stesso o sulle presenti Condizioni.

In ottica di trasparenza, la parti del testo in **grassetto** rispondono ai criteri di evidenziazione previsti dal Nuovo Codice delle Assicurazioni (vedi in definizioni "Legge").

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

(comuni a tutte le garanzie)

ART. 1 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

I premi devono essere pagati presso l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure presso la Sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.. Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui avviene il pagamento comprovato dal rilascio del Certificato e Contrassegno.

Se alla scadenza contrattualmente convenuta il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e torna a decorrere dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e fermo il diritto di Groupama Assicurazioni S.p.A. al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile. Qualora il Certificato ed il Contrassegno si siano deteriorati, Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia un duplicato su richiesta del Contraente, a seguito della restituzione del documento deteriorato; Groupama Assicurazioni S.p.A. rilascia, altresì, un duplicato in caso di furto o smarrimento previa presentazione della denuncia fatta presso l'Autorità Competente o previa autocertificazione dell'evento.

ART. 2 - LIMITI DELLA NAVIGAZIONE

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo, negli stretti, nonché per le acque interne dei paesi europei.

Limitatamente alle garanzie diverse dalla Responsabilità Civile l'assicurazione vale anche:

- durante la giacenza a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino;
- durante i trasferimenti a terra nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché degli Stati membri dell'Unione Europea.

ART. 3 - DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché l'annullamento della polizza di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. Nei casi di cui sopra, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo. Limitatamente ai casi di cui all'art. 1893 del codice civile, tale rivalsa verrà operata nei limiti del **10%** del risarcimento liquidato **con il massimo di € 5.000.**

3.1 - Aggravamento del rischio e variazioni della residenza

Il Contraente **deve** dare comunicazione scritta a Groupama Assicurazioni S.p.A. di ogni aggravamento del rischio.

L'inadempimento di tali obblighi in caso di dolo o colpa grave **può** comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile; in tale caso, qualora sia pattuita la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà, in tutto o in parte, il diritto di rivalsa ai sensi dell'art. 144 della Legge per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 4 - RINNOVO DEL CONTRATTO E DISCIPLINA DEL RECESSO

Salvo specifica pattuizione il contratto è stipulato nella forma con tacito rinnovo.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si riserva la facoltà di modificare le condizioni di premio al momento della scadenza annuale; le indicazioni in merito al premio di rinnovo, almeno 30 giorni prima della scadenza stessa, verranno inviate al Contraente in conformità alle disposizioni di legge tramite comunicazione contenente anche data di scadenza del contratto e modalità per l'esercizio della disdetta contrattuale, nonché l'attestato di rischio come indicato all'articolo 14. Non si considerano modifiche delle condizioni di premio quelle derivanti da:

- variazione di eventuali sconti concessi all'atto della stipulazione;
- adeguamento dei valori assicurati rispetto all'annualità precedente.

In caso di modifica delle condizioni di premio in misura superiore al tasso programmato di inflazione il Contraente può recedere dall'assicurazione mediante comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A. da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano ovvero a mezzo telefax, entro il giorno di scadenza del contratto; in questo caso il contratto si risolve il giorno di scadenza stesso e non si applica il termine di tolleranza di cui all'art. 1901 c.c..

Salvo quanto sopra espresso, la disdetta deve essere inviata da una delle parti, con raccomandata o telefax, **almeno 15 giorni prima** della scadenza del contratto. In mancanza lo stesso, se di durata non inferiore all'anno, **è rinnovato per una durata pari ad un anno e così successivamente**.

Qualora poi il contratto sia stato emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il medesimo disposto.

Il pagamento del nuovo premio da parte del Contraente equivale ad accettazione e comporta il rinnovo del contratto.

ART. 5 - CESSAZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di cessazione del rischio a causa di distruzione o demolizione o cessazione definitiva della navigazione, o esportazione definitiva del natante oppure nel caso di alienazione o di deposito in conto vendita dello stesso, nonché in caso di furto o rapina, il Contraente **è tenuto** a darne comunicazione a Groupama Assicurazioni S.p.A., fornendo idonea documentazione. Il Contraente, se pattuita la garanzia Responsabilità Civile, **solo previa restituzione del Certificato, del Contrassegno e dell'eventuale Carta Verde (salvo il caso di furto o rapina)**, può alternativamente richiedere:

- Sostituzione del natante

che il contratto sia reso operante per altro natante di sua proprietà, o del coniuge o, in caso di società di persone, di una o più delle persone stesse che la compongono e viceversa, a patto che si tratti di natante appartenente allo stesso settore di quello cessato e che non sia modificata la forma tariffaria. In questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida per il nuovo natante, salvo conguaglio dell'eventuale maggior premio dovuto per l'annualità in corso, sulla base della tariffa in vigore sul contratto sostituito per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie. Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell'eventuale parte di premio eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di osservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale.

- Cessione del contratto

che il contratto sia reso operante, limitatamente ai casi di alienazione, per il medesimo natante

in capo all'acquirente; in questo caso, con emissione di apposito documento contrattuale, la garanzia sarà valida fino alla sua naturale scadenza, alla quale, in deroga all'art. 4 "Rinnovo del contratto e disciplina del recesso", il contratto non si rinnoverà tacitamente e si intenderà risolto.

- Risoluzione del contratto

che il contratto sia risolto: in questo caso, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, al netto delle imposte e del contributo al SSN, in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del Certificato, Contrassegno e Carta Verde; limitatamente al caso di furto o rapina la risoluzione ha effetto a partire dal giorno successivo a quello della denuncia presentata presso l'autorità di Pubblica Sicurezza; resta inteso che, per i contratti di durata inferiore all'anno, Groupama Assicurazioni S.p.A. non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto.

ART. 6 - SOSPENSIONE DEL CONTRATTO

La sospensione del contratto non è ammessa.

ART. 7 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente.

ART. 8 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente deve comunicare per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'esistenza e la successiva stipulazione di eventuali altre assicurazioni per le medesime garanzie; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. L'omessa comunicazione, ai sensi del medesimo articolo, può comportare la perdita del diritto all'indennizzo.

ART. 9 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge.

NORME RELATIVE ALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 10 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assicura, in conformità alle norme della Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi della navigazione o giacenza in acqua del natante descritto in polizza.

L'assicurazione copre anche la Responsabilità Civile:

- a) per danni a **cose e animali** di terzi, in caso di natante ad uso privato, unità da diporto azionata dal motore amovibile assicurato o unità da diporto con motore inamovibile;
- b) per la navigazione o giacenza del natante in **acque private**;
- c) limitatamente agli **hovercraft**, per gli spostamenti fuori dall'acqua;
- d) personale e autonoma dei **trasportati** per danni involontariamente cagionati a terzi durante la navigazione o giacenza in acqua del natante, esclusi i danni al natante medesimo;
- e) per i danni involontariamente cagionati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di carico e scarico da terra al natante ad uso privato o all'unità da diporto e viceversa purchè non eseguite con mezzi e dispositivi meccanici. **Sono esclusi i danni alle cose trasportate e non sono considerati terzi coloro** che prendono parte alle suddette operazioni e le persone trasportate.

In questi casi, i massimali indicati in polizza sono destinati innanzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle predette estensioni.

L'assicurazione non comprende i rischi della Responsabilità Civile per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali ed alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

ART. 11 - ESCLUSIONI E RIVALSA

L'assicurazione non è operante in caso di:

- a) **Conducente non abilitato** a norma delle disposizioni in vigore;
- b) **natante adibito a scuola guida**, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- c) **nel caso di natante con "autorizzazione temporanea"**(targa prova o autorizzazione occasionale), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- d) **natante dato a noleggio con equipaggio**, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore;
- e) natante condotto da **persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dall'art. 53 comma 1bis del decreto legislativo del 18/07/2005 n. 171**;
- f) **traino di paracadute ascensionale o di deltaplano**;
- g) **Conducente in possesso di patente idonea ma scaduta**, salvo che venga comunque rinnovata dalle competenti Autorità entro 3 mesi dalla data del sinistro, ovvero che il mancato rinnovo sia determinato direttamente ed esclusivamente dal sinistro stesso;
- h) nel caso di assicurazione della responsabilità **per i danni subiti dai terzi trasportati**, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del Certificato o licenza di navigazione.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, Groupama Assicurazioni S.p.A. eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal citato articolo.

ART. 12 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRO

In tutti i casi di sinistro nel quale sia coinvolto il natante assicurato, **l'Assicurato deve:**

- presentare tempestivamente denuncia presso l'Agenzia utilizzando lo stampato "constatazione amichevole" (modulo blu), la denuncia può essere effettuata anche presso Groupama Assicurazioni S.p.A.;
- fornire i dati relativi alla polizza ed al sinistro;
- a richiesta, produrre in fotocopia il Certificato e/o la licenza di navigazione relativi al natante assicurato, e la patente del Conducente al momento del sinistro (ove prevista);
- trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

In caso di omissione, inesattezza o ritardo nella denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione, Groupama Assicurazioni S.p.A. **ha diritto di rivalersi in base al disposto dell'art. 144 della Legge.**

ART. 13 - GESTIONE DELLE VERTENZE

Groupama Assicurazioni S.p.A. assume, **fino a quando ne ha interesse**, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze **nei confronti dei terzi**, designando, ove occorra, legali e tecnici, avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio ove la legge lo richieda. Groupama Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi nei confronti dell'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Groupama Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e **non risponde** di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

ART. 14 - ATTESTAZIONE DELLO STATO DI RISCHIO

In occasione di ciascuna scadenza annuale, se è stata stipulata la garanzia Responsabilità Civile, Groupama Assicurazioni S.p.A. invia al Contraente, almeno 30 giorni prima della scadenza annuale del contratto, l'attestazione dello stato di rischio in conformità alle disposizioni di legge. Inoltre, l'attestazione di rischio relativa alle ultime 5 annualità sarà consegnata al contraente entro 15 giorni dalla richiesta.

In caso di furto o rapina del natante, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il Contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla navigazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata.

Groupama Assicurazioni S.p.A. non invia né rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti che abbiano avuto durata inferiore ad un anno;
- contratti che abbiano avuto efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale: tuttavia in caso di

furto o rapina del natante, esportazione definitiva all'estero, vendita (qualora il contraente abbia scelto la risoluzione del contratto), consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva dalla navigazione, se il periodo di osservazione risulta concluso Groupama Assicurazioni S.p.A. invia la relativa attestazione aggiornata;

- cessione del contratto per alienazione del natante assicurato.

In caso di deterioramento, smarrimento, mancato pervenimento dell'attestazione dello stato di rischio, Groupama Assicurazioni S.p.A. ne rilascia un duplicato, su richiesta del contraente, **entro 15 giorni dalla richiesta stessa**; ad analogo rilascio provvede nei confronti del proprietario del natante, se persona diversa, e nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, nonché, in caso di contratto di leasing o di noleggio a lungo termine, nei confronti dell'utilizzatore del natante.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

- Natanti adibiti a Scuola Guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo Conducente anche quando è alla guida tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo Conducente.

- Danni a cose od animali di terzi

Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante a cose od animali di terzi.

L'assicurazione è stipulata con una **franchigia fissa ed assoluta di € 77,00 per ogni sinistro.**

Groupama Assicurazioni S.p.A. conserva il diritto di gestire la vertenza nei confronti del danneggiato anche nel caso che la domanda di quest'ultimo rientri nei limiti della franchigia.

Sono esclusi dalla garanzia i danni alle cose od animali che si trovano a bordo del natante, od alle cose indossate o portate con sé dalle persone trasportate, salvo il disposto della condizione aggiuntiva "Danni a cose di terzi trasportati" qualora operante.

- Danni a cose di terzi trasportati

Natanti adibiti al trasporto pubblico di persone

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni involontariamente cagionati dalla navigazione o giacenza in acqua del natante agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati esclusi preziosi, denaro, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni a cose derivanti da incendio, furto o smarrimento. La garanzia è prestata fino ad un **massimo di € 104,00** per ogni persona danneggiata.

- Attività idrosciatoria - Traino di paracadute ascensionale o di deltaplano

Limitatamente ai natanti da diporto, l'assicurazione copre anche la responsabilità per danni involontariamente cagionati a terzi, compresa la persona trainata, in conseguenza dell'esercizio dell'attività di traino di paracadute ascensionale o di deltaplano.

Sono esclusi i danni derivanti dall'esercizio di attività di traino di altri mezzi.

- Estensione limiti di navigazione

L'assicurazione di Responsabilità Civile derivante dalla navigazione vale anche nelle acque del Mar Nero e lungo le coste orientali dell'Oceano Atlantico, fra Oporto e Casablanca incluse le Isole Canarie.

- Rinuncia all'azione di rivalsa

A fronte di apposita pattuizione Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del natante o appartenente al nucleo familiare dello stesso o dei dipendenti e collaboratori anche occasionali dello stesso, nei seguenti casi:

- **natante condotto da persona non abilitata:**

se il conducente è in possesso di patente idonea ma scaduta o non è abilitato al comando ed alla condotta a norma delle disposizioni in vigore;

- **danni subiti dai terzi trasportati**

se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della licenza o del certificato di Navigazione.

Nei suddetti casi non si darà luogo alla rinuncia nel caso in cui il proprietario o il locatario fossero a conoscenza delle cause che hanno determinato il diritto all'azione di rivalsa;

- ***guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope:***

in caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o alla quale sia stata applicata una delle sanzioni previste dagli articoli 186 n° 7 e 187 n° 8 del Codice della Strada, salvo venga accertato uno stato di etilismo cronico.

- **Deroga tacito rinnovo**

A deroga di quanto stabilito dall'art. 4 "rinnovo del contratto e disciplina del recesso", il presente contratto non verrà tacitamente prorogato alla sua naturale scadenza.

FORMA TARIFFARIA

Fissa

Il premio relativo alla garanzia Responsabilità Civile della presente polizza è determinato in misura fissa.

Periodo di osservazione

Il periodo di osservazione dei sinistri è strutturato come segue:

- **1° periodo:** inizia dal giorno della decorrenza dell'assicurazione e termina due mesi prima della scadenza del periodo di assicurazione corrispondente alla prima annualità intera del premio;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

Sinistri

I sinistri rilevanti ai fini della compilazione dell'attestazione dello stato di rischio sono:

- i sinistri con responsabilità principale, cioè quelli nei quali al Conducente del natante assicurato, sia attribuito un grado di responsabilità superiore a quello attribuito ai conducenti degli altri natanti coinvolti;
- i sinistri con responsabilità paritaria, cioè quelli per i quali non sia stato possibile accertare la responsabilità principale, e per i quali viene indicata la relativa percentuale di responsabilità.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE CHE REGOLANO LE GARANZIE DIVERSE DALLA RESPONSABILITÀ CIVILE

ART. 15 - INCENDIO

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni materiali e diretti subiti dal natante assicurato, descritto in polizza a causa di incendio o di esplosione del carburante contenuto nel relativo serbatoio. Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde altresì dei danni che l'azione del fulmine può cagionare al natante assicurato, anche quando non vi sia sviluppo di incendio.

Con eccezione dei motori marini amovibili, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto e purché il loro valore sia compreso in quello assicurato.

ART. 16 - FURTO E RAPINA

Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde della perdita del natante, o del motore marino, assicurato o di sue parti, compresi i danni derivanti da incendio, in conseguenza di furto o rapina nonché dei danni subiti dal natante, nell'esecuzione o nel tentativo di tali reati.

Il furto del motore fuoribordo applicato all'imbarcazione è risarcibile a condizione che esso fosse fissato all'imbarcazione con adeguato congegno antifurto e che il furto sia stato commesso con effrazione; qualora invece il motore fosse staccato dall'imbarcazione il furto è risarcibile soltanto a condizione che lo stesso fosse riposto in locale chiuso a chiave e che il furto sia stato commesso con effrazione. Con eccezione dei motori marini amovibili, la garanzia comprende anche le dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e da regolamenti, gli accessori fissamente installati sul natante forniti dalla casa costruttrice purché elencati nella fattura d'acquisto, e sempreché il valore sia compreso in quello assicurato.

ART. 17 - RICORSO TERZI E RIMESSAGGIO

Groupama Assicurazioni S.p.A. provvede al risarcimento, **fino alla concorrenza di € 100.000** per sinistro ed anno assicurativo, dei danni materiali e diretti cagionati a terzi dall'incendio del natante assicurato, quando questo non è in navigazione o giacenza in acqua, salvo che si tratti di evento doloso.

Se pattuita la garanzia Incendio/Furto e Rapina, inoltre, in caso di incendio del cantiere o del rimessaggio nei quali è ricoverato il natante assicurato, Groupama Assicurazioni S.p.A. rinuncia espressamente al diritto di rivalsa per i danni agli stessi imputabili.

ART. 18 - ESCLUSIONI

Non sono indennizzabili i danni:

- a) causati da **atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;**
- b) causati da **scioperi, tumulti, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere;**
- c) causati da **esplosione o emanazione di calore o da radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo**, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) **verificatisi durante la partecipazione del natante a gare o competizioni sportive**, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche;
- e) causati da partecipazioni ad attività delittuose o con dolo:

- del Contraente;
 - dell'Assicurato ;
 - dei dipendenti o comunque delle persone delle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti a rispondere ai sensi delle leggi vigenti ;
 - del coniuge, dei genitori e dei figli, nonché di qualsiasi altro appartenente al nucleo familiare del Contraente o dell'Assicurato;
 - qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, del legale rappresentante, del socio a responsabilità illimitata, dell'amministratore e delle persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- f) **causati da bruciature verificatesi in assenza di incendio, o da surriscaldamento o fenomeno elettrico comunque occasionato, non seguito da incendio;**
- g) **per i danni subiti da cose che si trovino a bordo del natante assicurato e non rientrino nell'oggetto della garanzia;**
- h) **alle dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione** previsti da norma di legge o regolamento che non siano protetti da adeguato congegno antifurto ovvero non siano riposti in locali chiusi a chiave ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto.

Parimenti, non sono indennizzabili i danni quando:

- i) il natante sia sottoposto **a lavori di trasformazione che comportino un cambiamento nelle dimensioni o nel tonnellaggio o nel tipo o nella motorizzazione**, oppure il natante sia sottoposto a lavori di ricostruzione o di grandi riparazioni non conseguenti a danni a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A..

ART. 19 - DENUNCIA DEL SINISTRO E OBBLIGHI RELATIVI

L'Assicurato deve, in caso di sinistro:

- presentare tempestivamente denuncia **presso l'Agenzia o la sede di Groupama Assicurazioni S.p.A.;**
- fornire i dati che verranno richiesti relativi alla polizza e al sinistro;
- informare Groupama Assicurazioni S.p.A. non appena abbia notizia del recupero dell'unità da diporto, del natante o motore marino rubato o di parti di esso.

E relativamente alle garanzie interessate dal sinistro e sottoscritte in polizza:

nel caso **di incendio deve inoltre:**

- se doloso presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
 - fornire copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
 - in caso di danno totale, rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.;
 - per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.
- Inoltre, a richiesta di Groupama Assicurazioni S.p.A., appena possibile deve produrre:
- in caso di furto totale, il certificato di archiviazione del procedimento;
 - se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, gli atti relativi al medesimo.

L'inadempimento di tali obblighi **può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo** ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.

nel caso **di furto o rapina totali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornire copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- fornire originale della licenza o Certificato di navigazione; se asportata in seguito al furto, trasmettere a Groupama Assicurazioni S.p.A. copia della denuncia di furto;
- fornire, se non asportate in seguito al furto, tutte le copie delle chiavi;
- fornire prova dell'esistenza e operatività dell'esistenza e disponibilità del locale o vano chiuso a chiave a bordo o a terra;
- rilasciare la procura a vendere del natante a favore di Groupama Assicurazioni S.p.A.; l'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato restituendo a Groupama Assicurazioni S.p.A. l'indennizzo ricevuto, salva successiva liquidazione a termini di polizza;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente;

nel caso **di furto o rapina parziali deve inoltre:**

- presentare immediatamente denuncia all'Autorità competente e fornirne copia a Groupama Assicurazioni S.p.A., provvista di timbro di avvenuta presentazione; qualora i fatti sopraindicati si verificano all'estero, la denuncia deve essere presentata sia all'Autorità straniera che all'Autorità italiana;
- per i danni relativi agli accessori aggiuntivi, fornire la fattura d'acquisto o documento equivalente.

ART. 20 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONI IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE

Salvo per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il natante danneggiato nel rimessaggio o cantiere, **l'Assicurato non deve** provvedere a riparazione alcuna prima che siano trascorsi 3 giorni dal momento della presentazione della denuncia, salvo consenso scritto a Groupama Assicurazioni S.p.A..

Groupama Assicurazioni S.p.A. ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del natante danneggiato nonché di sostituire il natante stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del natante dopo il sinistro, corrispondendone il valore.

L'Assicurato non ha diritto di abbandonare a Groupama Assicurazioni S.p.A., né in tutto né in parte, quanto possa essere stato salvato dal sinistro o da eventuali recuperi.

ART. 21 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Il pagamento dell'indennizzo è eseguito **entro 30 giorni** dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Resta fermo il disposto dell'articolo 2742 del Codice Civile, qualora il natante sia soggetto a privilegio, pegno o ipoteca, a favore di terzi.

Se per l'accertamento del fatto è stato aperto un procedimento penale per reati dolosi, il pagamento sarà eseguito quando il procedimento medesimo abbia accertato il fatto stesso.

21.1 - Valore Assicurato e limiti di indennizzo

L'assicurazione è prestata per il valore dichiarato dal Contraente e riportato nella casella del modulo di polizza:

- "Valore del natante", che comprende anche, **ove presenti**, il valore degli accessori e degli apparecchi fono audiovisivi purché stabilmente fissati al natante, nonché delle dotazioni di

sicurezza obbligatorie per legge, delle attrezzature veliche standard (fiocco, genoa e randa per ciascun albero), delle vele extra e dei battelli di servizio.

Groupama Assicurazioni S.p.A. si impegna ad indennizzare:

- **in caso di danno totale:** una somma corrispondente al valore commerciale, al momento del sinistro, del natante (compresi gli accessori e gli apparecchi fonovisivi purché stabilmente fissati allo stesso, le dotazioni di sicurezza obbligatorie per legge, le attrezzature veliche standard, le vele extra e i battelli di servizio);
- **in caso di danno parziale:** una somma corrispondente al costo delle riparazioni o delle sostituzioni senza applicazione, per i primi 24 mesi, del degrado sul prezzo delle parti sostituite, salvo il limite del valore commerciale dello stesso, al netto del valore residuo.

In ogni caso l'indennizzo non può essere superiore alle somme assicurate.

Non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al natante in occasione della riparazione conseguente al sinistro.

21.2 - Regola proporzionale

Se, al momento del sinistro, i valori dei beni assicurati risultano superiori a quelli riportati sul modulo di polizza, Groupama Assicurazioni S.p.A. risponde dei danni in proporzione al rapporto tra i secondi ed i primi di detti valori.

21.3 - Scoperto e franchigia

Dall'importo indennizzabile a norma dei precedenti punti, sono detratti gli importi eventualmente pattuiti e riportati sul modulo di polizza a titolo di scoperto o di franchigia.

In caso di contemporanea applicabilità di scoperto e franchigia, i rispettivi importi non si cumulano, ma si applica esclusivamente il maggiore dei due.

21.4 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le parti, oppure, può aver luogo quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente da Groupama Assicurazioni S.p.A. e dall'Assicurato; i periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza dei voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale ove risiede l'Assicurato o ha sede l'Agenzia alla quale è assegnato il contratto. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico di Groupama Assicurazioni S.p.A. e dell'Assicurato in parti uguali, esclusa ogni solidarietà.

21.5 - Diritto di surrogazione

I diritti e le azioni che l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi, si trasmettono di diritto, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, a Groupama Assicurazioni S.p.A. fino a concorrenza degli importi pagati, con rinuncia peraltro al diritto di surrogazione nei confronti del Conducente del natante, salvo i casi di circolazione contro la volontà del proprietario, nonché degli appartenenti al nucleo familiare dell'Assicurato.

21.6 - Somme assicurate al netto di IVA

Nel caso in cui l'assicurato possa fiscalmente detrarre l'IVA, la liquidazione dell'indennizzo avverrà al netto dell'imposta suddetta.

NORME FINALI

ART. 22 - POLIZZE VINCOLATE

Nel caso di natanti, locati in leasing, venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio, la polizza è vincolata sino alla scadenza del vincolo indicato in polizza a favore dell'Ente vincolatario. Groupama Assicurazioni S.p.A. si obbliga per la durata della polizza, a:

- non consentire alcuna riduzione delle garanzie prestate con il presente contratto, se non con il consenso dell'Ente;
- comunicare all'Ente ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il natante indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente con lettera raccomandata qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla sua naturale scadenza e la mancata accettazione da parte del Contraente del premio proposto da Groupama assicurazioni S.p.A., fermo restando che, il mancato pagamento del premio comporterà comunque la sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che, Groupama Assicurazioni S.p.A. potrà dare regolare disdetta del presente contratto, da inoltrarsi al Contraente nei modi e nei termini stabiliti dall'art.4 "Rinnovo del contratto e disciplina del recesso" delle Condizioni Generali di Assicurazione e da comunicarsi contestualmente all'Ente.

Resta inteso che, in caso di danni relativi al veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi verrà, ai sensi dell'art. 1891, 2° comma Codice Civile, corrisposto all'Ente nella sua qualità di proprietario del veicolo, e che pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria; limitatamente ai danni parziali, l'indennizzo potrà essere corrisposto all'Assicurato con il consenso scritto dell'Ente.

Il Contraente rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto ai sensi dell'art. 4 "Rinnovo del contratto e disciplina del recesso" delle Condizioni Generali di Assicurazione, sino alla "scadenza del vincolo", ferma restando la facoltà di non accettare il premio proposto da Groupama Assicurazioni S.p.A. secondo quanto previsto dal suddetto articolo.



SOCIETÀ DI



Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione generale: Via Miazini, 158 - 00136 Roma - Tel. 06 30 18.1

Fax: 06 30 18 3382 - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. € 14.270.000 interamente versato - Partita IVA 0005746100 - C.F. 05746100000
e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 0081340505 - Imprese iscritta
nell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00025 - S.p.A. iscritta
e iscritta da Groupama S.p.A. - Unica Sede - Sede legale: 75000 Firenze - P.le S. Antonio

